

D.R. n. 144

Teramo, 3 marzo 2022

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative, ed in particolare il comma 3 che stabilisce che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 521 del 23 ottobre 2019 e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 novembre 2019 e del 27 novembre 2019, e in particolare l'art. 4 comma 5, ai sensi del quale *"Qualora lo stanziamento in bilancio non assicuri la copertura dell'intero fabbisogno l'Area procederà ad una decurtazione percentuale della numerosità delle borse assegnate [...]"*;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021, con la quale è stato definito il budget disponibile per la copertura delle borse di collaborazione studentesca ai sensi del D.Lgs. 68/2012 per l'a.a. 2021/2022;
- VISTA** la Nota prot. n. 1466 del 20/01/2022 con la quale l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di gestione ha comunicato l'entità del finanziamento per le predette borse di collaborazione a valere sul bilancio 2022;
- PRESO ATTO** delle proposte di assegnazione di studenti borsisti, formulate dai Presidi di Facoltà e dai Responsabili d'Area/Ufficio dell'Amministrazione centrale a seguito della ricognizione effettuata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del succitato Regolamento di Ateneo, dall'Area Didattica, Valutazione e Qualità;

TENUTO CONTO che le Facoltà provvedono autonomamente all'emanazione dei bandi per l'attribuzione delle borse di collaborazione agli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

ACCERTATO pertanto che, per l'attribuzione di borse di collaborazione per attività di supporto nell'ambito dei servizi resi alla popolazione studentesca dagli Uffici dell'Amministrazione centrale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del citato Regolamento, sussistono fondi sufficienti al finanziamento di n. 45 borse di collaborazione studentesca;

DECRETA

ART. 1 (Oggetto)

1. E' indetto per l'anno accademico 2021/2022 un concorso per l'attribuzione di n. 45 borse per lo svolgimento di attività in favore della popolazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012 da destinarsi all'attività di supporto presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale.
2. L'importo di ciascuna borsa è fissato in € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.
3. Le borse di collaborazione saranno così ripartite:
 - n. 25 borse di collaborazione presso la Biblioteca del Polo Umanistico-Bioscienze;
 - n. 8 borse di collaborazione presso l'Area Servizi agli Studenti;
 - n. 8 borse di collaborazione presso l'Area Didattica, Valutazione e Qualità;
 - n. 2 borse di collaborazione presso l'Area Formazione Post-laurea;
 - n. 1 borsa di collaborazione presso l'Area Ricerca;
 - n. 1 borsa di collaborazione presso l'Ufficio Job Placement.
4. Le borse di collaborazione saranno assegnate come segue:
 - N. 40 borse destinate agli studenti dei Corsi di Laurea (triennale), di Laurea magistrale (biennale) e di Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) iscritti ad anni successivi al I fino al I fuori corso;
 - N. 5 borse destinate agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea (biennale).

ART. 2 (Durata e periodo di svolgimento attività)

1. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione centrale, in moduli di norma non inferiori a 2 ore al giorno, nell'a.a. 2021/2022.

2. Al termine dello svolgimento delle ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (Servizi richiesti)

1. I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

- Sistema bibliotecario: supporto alle attività di front office e back office presso la Biblioteca Polo Umanistico-Bioscienze;
- Area Servizi agli Studenti: supporto alle attività dell'Ufficio Mobilità e Relazioni internazionali, della Segreteria Studenti e dell'International welcome office;
- Area Didattica, Valutazione e Qualità: supporto alle attività del Responsabile d'Area, dell'Ufficio di supporto al PQA e dell'Ufficio di supporto alle prove di accesso, collaborazioni e iniziative culturali studentesche;
- Area Formazione Post-laurea: supporto alle attività del Responsabile d'Area, dell'Ufficio Scuole di Specializzazione e dell'Ufficio Esami di Stato e Formazione post-laurea;
- Area Ricerca: supporto alle attività dell'Ufficio Formazione alla ricerca;
- Ufficio Job Placement: supporto alle attività dell'Ufficio, promozione e supporto degli eventi di Ateneo concernenti le predette attività;

ART. 4 (Organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

1. Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dal Responsabile della Struttura presso cui l'attività viene svolta, tenendo conto degli impegni didattici dello studente. Il Responsabile di Struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze anche al di fuori dei turni prestabiliti.

2. Lo studente vincitore della procedura di cui al presente bando è tenuto a:

- rispettare i turni e le indicazioni del Responsabile e del personale in ruolo della Struttura presso cui l'attività viene svolta;
- rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento, di cui all'Allegato 2 al Regolamento per le attività a tempo parziale emanato con DR 521/2019, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione.

3. La non ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 (Corrispettivo e modalità di liquidazione)

1. Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.

2. L'erogazione delle borse di collaborazione è subordinata alla presentazione della relazione del Responsabile della struttura attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al citato Regolamento e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.
3. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente alla presentazione della relazione del Responsabile della struttura di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico a seguito di scorrimento della graduatoria per rinuncia/decadenza/trasferimento il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.
5. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

ART. 6 (Destinatari, requisiti di ammissione ed esclusioni)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla selezione di cui al presente bando gli studenti dell'Università degli Studi di Teramo:
 - iscritti per l'anno accademico 2021/2022 dal II anno al I anno fuori corso dei Corsi di Laurea (triennale), Laurea magistrale (biennale) e Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda;
 - immatricolati per l'a.a. 2021/2022 ai Corsi di Laurea magistrale (biennale) in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando:
 - gli studenti immatricolati per l'a.a. 2021/2022 al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale);
 - gli studenti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
 - gli studenti che abbiano già vinto una borsa di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 68/2012 nell'a.a. 2021/2022;
 - gli studenti in possesso di un diploma di laurea di livello uguale o superiore a quello per il quale concorrono;
 - gli studenti che siano incorsi in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione nell'anno accademico in corso o in anni accademici precedenti;
 - gli studenti rinunciatari, trasferiti o che abbiano conseguito il titolo finale nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva;

- gli studenti che abbiano sospeso o interrotto gli studi nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva.

ART. 7 (Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione)

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere presentate secondo il modello di cui all'allegato A al presente bando e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno **31 marzo 2022**.

2. Le domande di partecipazione potranno essere inviate esclusivamente dall'e.mail personale dello studente con dominio **@studenti.unite.it** alla casella di posta elettronica collaborazionistudentesche@unite.it

Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Candidatura per n. 45 borse a supporto delle attività delle strutture dell'Amministrazione centrale a.a. 2021/2022".

3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da indirizzi di posta elettronica diversi dalla mail di Ateneo con dominio **@studenti.unite.it** o presentate con modalità diverse da quelle previste al comma precedente.

4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle prive di sottoscrizione e quelle non accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità.

6. Nella domanda il candidato dovrà fornire le seguenti informazioni:

Tutti i candidati:

- Matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico ed e.mail;
- Anno di corso, Facoltà, tipologia e denominazione del Corso di studi a cui è iscritto/immatricolato;
- Fascia di reddito e ISEE.

Solo per immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale):

- Laurea di primo livello, anno accademico di conseguimento e Università presso cui il titolo è stato conseguito;
- Numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo e votazione finale riportata.

Solo per iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso ai corsi di laurea (triennale), laurea magistrale (biennale) e laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale):

- Numero di CFU relativi ad annualità precedenti a quella di iscrizione, acquisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla

presente selezione.

7. Le informazioni fornite saranno confrontate con i dati registrati nell'applicativo ESSE3 e, in caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database (*si suggerisce pertanto agli studenti di verificare la correttezza delle informazioni riportate nel proprio profilo online prima della presentazione della domanda*).

8. Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2021/2022 o di essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2021/2022 e di avere rinunciato, con indicazione della data di formalizzazione della rinuncia;
- di non essere incorso in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

ART. 8 (Criteri di selezione e di formazione delle graduatorie di merito)

1. La partecipazione alla selezione è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissione e alla verifica circa la sussistenza di situazioni di incompatibilità, quali indicate nel presente bando.

2. Le graduatorie di merito sono formate secondo i seguenti criteri:

- a) merito negli studi;
- b) a parità di merito negli studi la preferenza verrà accordata allo studente che ha il reddito equivalente ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario più basso;
- c) in caso di ulteriore parità, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane.

3. All'esito della procedura selettiva saranno formate due graduatorie distinte di cui una riferita ai soli immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale) ed una relativa agli studenti iscritti ad anni successivi a tutti i corsi di studio.

4. Il merito negli studi di cui al punto a) del precedente comma 2 sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- per gli immatricolati al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale (biennali):

il maggior rapporto tra il voto di laurea del I livello e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo accademico;

- per gli iscritti agli anni successivi al I fino al I fuori corso dei corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico:

il maggior rapporto tra il numero dei crediti, riferiti agli anni accademici precedenti all'a.a. 2021/2022, acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero dei crediti complessivamente previsti negli anni

precedenti, con riferimento alla prima immatricolazione all'Università di Teramo e, per i trasferiti, alla prima immatricolazione all'Università di provenienza.

5. Per la valutazione dei requisiti di partecipazione, di merito e di reddito dei candidati si farà riferimento esclusivamente ai dati presenti nel gestionale ESSE3.

6. Ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per esaurimento delle graduatorie degli immatricolati o degli iscritti ad anni successivi, si procederà secondo i seguenti criteri:

- in caso di esaurimento della graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale (biennale) si farà riferimento alla graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea;
- in caso di esaurimento della graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea si farà riferimento alla graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale.

ART. 9 (Approvazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie)

1. La nomina degli studenti vincitori sarà disposta con Decreto Rettorale, in base alle graduatorie di merito predisposte in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 8, pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito www.unite.it.

2. Agli studenti vincitori sarà data comunicazione dell'esito della presente procedura selettiva esclusivamente con provvedimento pubblicato sul sito di Ateneo www.unite.it – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche e pertanto **non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.**

3. I successivi scorrimenti delle graduatorie, dovuti a rinuncia allo svolgimento della collaborazione, decadenza dal beneficio, perdita dello *status* di studente per conseguimento del titolo finale, trasferimento e rinuncia agli studi o sopraggiunta incompatibilità, saranno disposti dall'Area Didattica, Valutazione e Qualità e pubblicati sul sito di Ateneo www.unite.it – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche e pertanto **non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori per scorrimento.**

4. Gli scorrimenti di graduatoria saranno effettuati in base ai seguenti criteri:

- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto prima dell'inizio della collaborazione da parte dello studente rinunciataro/decaduto/trasferito o qualora questi non abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, la borsa sarà messa interamente a disposizione del primo concorrente idoneo, secondo l'ordine della graduatoria;
- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto dopo che lo studente abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, sarà attribuita allo studente vincitore per

scorrimento la parte restante di borsa, fatto salvo il caso in cui il numero di ore di attività da svolgere sia inferiore a 25 ore.

- nel caso in cui la rinuncia/decadenza/trasferimento dello studente vincitore intervenga in data successiva al 28 febbraio 2023 non si darà luogo ad ulteriori scorrimenti delle graduatorie.

ART. 10 (Accettazione della borsa, assegnazione e atto di incarico)

1. A seguito dell'emanazione del Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse sul sito di Ateneo, gli studenti vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, per un incontro finalizzato all'assegnazione ad una delle attività di supporto previste dal precedente art. 1.

Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

2. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati, fatti salvi i motivi di salute adeguatamente certificati entro la data indicata per l'incontro, è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

3. L'assegnazione dei vincitori sarà effettuata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria, in base alle scelte manifestate dagli stessi compatibilmente con le esigenze di tipo organizzativo delle strutture a cui saranno destinati.

4. All'esito dell'assegnazione gli studenti dovranno sottoscrivere un atto di incarico, predisposto secondo il format di cui all'allegato 2 al Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti.

5. L'atto di incarico di cui al precedente comma 4 costituisce altresì atto di impegno al rispetto dei doveri descritti dall'art. 4 del presente bando e dal codice di comportamento di cui al successivo art. 11.

Art. 11 (Codice di comportamento per le attività part-time degli studenti)

1. Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento di cui all'allegato B al presente bando. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione e la perdita del diritto alla remunerazione delle ore di attività eventualmente già svolte.

Art. 12 (Corso sulla sicurezza)

1. Gli studenti vincitori della selezione di cui al presente bando che sceglieranno di svolgere l'attività di collaborazione presso la Biblioteca del Polo Umanistico-

Bioscienze dovranno frequentare un corso sulla sicurezza che sarà erogato in maniera frontale. Sono esentati dalla frequenza del corso sulla sicurezza gli studenti che, durante il percorso scolastico o universitario, abbiano già ricevuto un'adeguata e documentata formazione in materia.

Art. 13 (Rinuncia e decadenza)

1. La rinuncia allo svolgimento della collaborazione deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso di almeno 15 giorni, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Responsabile della struttura scelta per prestare attività di supporto, reperibile nella Rubrica di Ateneo, consultabile alla pagina https://www.unite.it/UniTE/Ricerca_personale.
2. Lo studente, in caso di rinuncia allo svolgimento della collaborazione, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero pari o superiore a 25.
3. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dall'incarico di collaborazione nei seguenti casi:
 - a) perdita dello *status* di studente dell'Università degli Studi di Teramo per conseguimento del titolo finale, rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo o altra Istituzione equiparata all'Università;
 - b) presentazione di un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
 - c) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo *status* di studente;
 - d) mancato rispetto del codice di comportamento e dei doveri previsti dall'atto di incarico.
4. Nell'ipotesi prevista dalla lettera a) del precedente comma 3, lo studente ha diritto al pagamento delle ore lavorate, se effettuate in numero pari o superiore a 25, mentre nei casi previsti dalle successive lettere b), c) e d) lo studente non ha diritto ad alcun compenso.

ART. 14 (Coperture Assicurative)

1. L'Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti vincitori.

ART. 15 (Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è pubblicato all'Albo on line dell'Università degli Studi di Teramo e sul Sito web dell'Ateneo www.unite.it nella sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche.

ART. 16 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato C al presente bando.
2. Qualora il consenso al trattamento dei dati personali richiesto al candidato nella domanda di partecipazione non fosse prestato in maniera chiara, univoca ed esplicita, si procederà all'esclusione dello stesso dalla procedura di selezione.

ART. 17 (Responsabile del Procedimento)

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Antonella Fioretti, afioretti@unite.it – tel. 0861-266224 – Area Didattica, Valutazione e Qualità – Ufficio di supporto alle prove di accesso, collaborazioni e iniziative culturali studentesche - Via R. Balzarini 1, Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 64100 Teramo.

ART. 18 (Norme Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui al D.lgs. n. 68/2012 e al Regolamento di Ateneo sulle attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012.

**F. to Il Rettore
Prof. Dino Mastrocola**